



**IL TRIBUNALE DI TARANTO RICONOSCE LA RIVALUTAZIONE DELLA  
RETRIBUZIONE PENSIONABILE PER ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO  
SENTENZA N. 441/2023**

*A cura dell'[Avv. Michele Alfredo Chiariello](#)*

**INDICE**

- 1) IL FATTO;**
- 2) LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TARANTO;**
- 3) LA PORTATA DELLA SENTENZA.-**

**[1]**

**IL FATTO**

Un soggetto titolare di pensione anticipata<sup>1</sup>, assistito dall'avv. Massimiliano Del Vecchio<sup>2</sup>, adiva il Tribunale del Lavoro di Taranto, chiedendo che il prefato trattamento fosse giudizialmente rideterminato, ai sensi dell'art. 13 comma 8 legge 257/1992 e art. 47 d.l. 269/2003, convertito in legge 326/2003, con computo del periodo di sua accertata esposizione qualificata ad amianto, ai fini della misura della pensione.-

**[2]**

**LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TARANTO**

---

<sup>1</sup> La **pensione anticipata** è il trattamento di pensione che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l'assegno pensionistico prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.-

<sup>2</sup> Che si ringrazia per aver messo a disposizione il testo della sentenza in commento.-

Il Tribunale del Lavoro di Taranto, nella persona del Magistrato Dott. Saverio Sodo, accoglieva la domanda.-

Infatti, dalla istruttoria in giudizio era emerso, e provato, che il ricorrente, dal febbraio 1985 ad ottobre del 2003, aveva lavorato in un reparto in cui era presente la fibra killer; il periodo di esposizione era pari a di 761 settimane, periodo superiore ai dieci anni, il minimo rilevante di esposizione per avere diritto ai benefici di cui alle leggi citate sopra.-

Viceversa, queste 761 settimane, a contatto con quella fibra, erano state considerate dall'Inps come settimane qualsiasi, in quanto il lavoratore non aveva traccia di quel periodo ad alto rischio nella sua pensione.-

*(3)*

### ***LA PORTATA DELLA SENTENZA***

La sentenza è destinata ad avere effetti dirompenti, in quanto riconosce – demolendo l'orientamento fin qui più diffuso<sup>3</sup> – la rivalutazione anche in favore dei lavoratori andati in pensione dopo il 1995 con il sistema misto o contributivo.-

---

<sup>3</sup> Per cui l'accesso al beneficio che si applica sulla quota di pensione calcolata con il sistema retributivo, bisogna aver maturato almeno 18 anni di anzianità entro il 31 dicembre 1995.-